



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 248

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA DI N. 1 FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D-D6 PER MESI 12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno **duemilasedici**, il giorno 01 del mese di **dicembre** , alle ore **12:00** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| PROIETTI GIUSEPPE | Sindaco-Presidente |
| CAPPELLI MARIA LUISA | Assessore |
| IOANNILLI MARIA | Assessore |
| MARTINES RUGGERO | Assessore |
| RONDONI NELLO | Assessore |
| SCIARRETTA PIER FRANCESCO | Assessore |

| | |
|--------------------|--|
| Risultano assenti: | |
| Vice - Sindaco | VOTA IRENE |
| Assessore | URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA |

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 così recita: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto così testualmente prevede: *“le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 56 del D.P.R. n.3/1957 prevede: *“l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto a tempo determinato ed in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quanto sia richiesta una specifica competenza...”*;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, recita : *“Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;

Visto l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 secondo cui :*“all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." È inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

Preso atto, dunque, che la cronica assenza di personale e di dirigenti blocca in modo tangibile la normale attività dell'Ente e, in particolare, il Settore VII Economico-Finanziario che è impegnato nell'adozione di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili previsti dalla nuova riforma contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Tenuto conto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, quindi, garantire temporaneamente un'attività di supporto qualificato al Dirigente del Settore VII a cui è assegnata la responsabilità dell'Ufficio Ragioneria che, pertanto, provvederà al coordinamento del personale individuato al fine di conseguire l'efficienza e il buon andamento dell'Ufficio stesso;

Accertata, in via preliminare, l'impossibilità oggettiva di utilizzare altre risorse presenti all'interno dell'Ente viste le competenze richieste per svolgere le attività inerenti la contabilità dello stesso e visto che, per l'appunto, nel dicembre 2015 si è registrata anche la fuoriuscita per pensionamento di due dipendenti di qualifica direttiva addette al Settore e, ad oggi, ancora non sostituite;

Vista l'interpretazione della Corte dei Conti resa con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui, in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese

di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari al 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

Dato atto, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali *“virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)”*;

Preso atto della deliberazione n.23/SEZ.AUT72016QMIG che recita : *“Il limite di spesa previsto dall'art.9, co. 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo del personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art.1 co. 557, della legge n. 311/2004, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1 commi 557 e 562, a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Rilevato che dalla ricognizione delle spese di personale per il lavoro flessibile dell'Ente relativa all'anno 2009 è pari ad € 766.882,96 come risulta anche dalla Deliberazione di G.C nr. 184 del 21/09/2016 avente ad oggetto: *“Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017-Direttiva su assunzioni a termine. Esercizio 2016”*;

Preso atto,quindi, della Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 21/09/2016 avente ad oggetto: *“Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017-Direttiva su assunzioni a termine. Esercizio 2016”*;

Rilevato che con l'approvazione del Rendiconto della gestione anno 2015 si è dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato, altresì, che questo Ente ha certificato il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015;

Preso atto che questo Ente si trova nelle condizioni di poter procedere ad assunzioni di lavoro flessibile nei limiti del 100% della spesa sostenuta a tale scopo nell'anno 2009, come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, come novellato dall'art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90 del 24.6.2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114 dell'11.8.2014, in quanto risultano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa in merito ai limiti delle assunzioni di personale;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 09/11/2016 si è provveduto all'approvazione del P.E.G. annualità 2016 ex art.169 del D. lgs.vo 267/2000 –Decreto Lgs.vo n. 150/2009;

Preso atto che con nota di prot. n. 49239 del 29/09/2016 il Comune di Tivoli provvedeva a richiedere al Comune di Bellegra l'autorizzazione per l'assegnazione in comando della dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bellegra Dott.ssa Rosa Tucci per la durata di mesi 12 e per n. 36 ore settimanali in attuazione della deliberazione di G.C. n. 184/2016;

Vista, successivamente, la deliberazione di G.C. del Comune di Bellegra n. 75 del 02/11/2016, con la quale si dava atto del rilascio dell'autorizzazione al comando temporaneo della dipendente Dott.ssa Rosa Tucci, Istruttore Direttivo Contabile (Funzionario dei Servizi di Ragioneria) cat. D1,pos.economica D6, presso il Comune di Tivoli per mesi 12, alle seguenti condizioni

- omissis.... *“ L'Ente si rende disponibile ad autorizzare per n. 12 mesi il comando per n. 18 ore settimanali ed eventualmente a trasformarlo in comando a tempo pieno esclusivamente qualora il procedimento in corso con la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali si concluda positivamente e il Comune individui e disponga di idonea figura con la quale sostituire la dipendente Dr.ssa Rosa Tucci;*
- qualora il Comune non disponga di idonea sostituzione e/o il comando *de quo* arrechi pregiudizio all'Amministrazione e/o ritardi nella svolgimento dell'attività amministrativa, l'Amministrazione si

riserva, sin d'ora, di procedere alla revoca della presente autorizzazione, dandone preavviso alla dipendente interessata e al Comune di Tivoli almeno 7 giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento”;

Preso atto che con nota di prot. nr. 61649 del 28.11.2016 la dipendente del Comune di Bellegra (Rm), Dott.ssa Rosa Tucci Istruttore Direttivo Contabile (Funzionario dei servizi di Ragioneria), cat D-D6, ha manifestato, di converso, la piena disponibilità al comando temporaneo di cui agli artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957, come modificato dall'art. 34 del D.P.R. n.1077/70 presso il Comune di Tivoli;

Richiamato, inoltre, l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 che, al comma 1, così recita: *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione di servizi in convenzione”*;

Ritenuto, quindi, di approvare lo schema di convenzione per il comando a tempo parziale e determinato della dipendente del Comune di Bellegra Dr.ssa Rosa Tucci che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

- la spesa necessaria per garantire il comando temporaneo in entrata di cui trattasi per mesi 12 rientra nei limiti di spesa per lavoro flessibile come previsto dalla normativa vigente e rappresentato, anche, dalla Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 21/09/2016 avente ad oggetto: *“Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017-Direttiva su assunzioni a termine. Esercizio 2016;*
- le competenze stipendiali spettanti alla dipendente, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge, saranno corrisposte dal Comune di Bellegra in via di anticipazione e che il Comune di Tivoli si impegna a rimborsare la quota di propria spettanza al Comune di Bellegra ogni tre mesi previa puntuale richiesta da parte del Responsabile degli Affari Generali dell'Ente di concerto con il Responsabile Finanziario come testualmente previsto dalla Deliberazione di G.C nr. 75 del 02.11.2016 del Comune di Bellegra e registrata al ns. prot. con nr. 57059 del 07.11.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale-Dirigente *ad interim* del Settore Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n°267/2000 e al D.Lgs n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visti

- il T.U. n. 3/1957;
- il D.Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii*;
- il D.lgs nr. 165 del 2001 e *ss.mm.ii*;
- i C.C.N.L vigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed ivi integralmente richiamato;
2. **Di autorizzare** l'utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Bellegra (Rm), Dott.ssa Rosa Tucci, Istruttore Direttivo Contabile (Funzionario dei Servizi di Ragioneria), categoria D, posizione economica D6, in ordine alla disponibilità di comando ex artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957 come modificato dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/70 e in regime di comando temporaneo presso il Comune di Tivoli per mesi 12 e per n. 18 ore settimanali, alle seguenti condizioni, così come delineate nella deliberazione di G.C. n. 75 del 02/11/2016 del Comune di Bellegra di cui al ns. protocollo nr. 57059 del 07.11.2016:
-omissis.... “ L'Ente si rende disponibile ad autorizzare per n. 12 mesi il comando per n. 18 ore settimanali ed eventualmente a trasformarlo in comando a tempo pieno esclusivamente qualora il procedimento in corso con la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali si concluda positivamente e il Comune individui e disponga di idonea figura con la quale sostituire la dipendente Dr.ssa Rosa Tucci;
-qualora il Comune non disponga di idonea sostituzione e/o il comando *de quo* arrechi pregiudizio all'Amministrazione e/o ritardi nella svolgimento dell'attività amministrativa, l'Amministrazione si riserva sin d'ora di procedere alla revoca della presente autorizzazione dandone preavviso alla dipendente interessata e al Comune di Tivoli almeno 7 giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento”;
3. **Di dare atto**, anche, che:
 - la spesa necessaria per garantire il comando temporaneo in entrata di cui trattasi per mesi 12 rientra nei limiti di spesa per lavoro flessibile come previsto dalla normativa vigente e rappresentato, anche, dalla Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 21/09/2016 avente ad oggetto: “*Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017-Direttiva su assunzioni a termine. Esercizio 2016*”;
 - le competenze stipendiali spettanti alla dipendente, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge, saranno corrisposte dal Comune di Bellegra in via di anticipazione e che il Comune di Tivoli si impegna, altresì, a rimborsare la quota di propria spettanza al Comune di Bellegra ogni tre mesi previa puntuale richiesta da parte del Responsabile degli Affari Generali dell'Ente di concerto con il Responsabile Finanziario come testualmente previsto dalla Deliberazione di G.C nr. 75 del 02.11.2016 del Comune di Bellegra e registrata al ns. prot. con nr. di prot. 57059 del 07.11.2016;
 - per i motivi esposti in premessa la dipendente sarà, dunque, assegnata presso il Settore VII dell'Ente “SETTORE VII - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE”.
4. **di approvare**, inoltre, per la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti sulle modalità e sui patti del comando in oggetto lo schema della connessa convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **Di demandare** alla Segreteria Generale e al I Settore Amministrativo Sezione “Affari Generali e Personale” dell'Ente l'adozione degli atti consequenziali al presente documento anche ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la dipendente sopra detta e nelle modalità di cui allo schema di convenzione in approvazione;
6. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO
E PART TIME DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BELLEGRA (RM)**

Allegato delibera di G.C. n.

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, con sottoscrizione congiunta digitale

TRA

il **Comune di Tivoli**, C.F. XXXXX, rappresentato dal,
in qualità di Dirigente preposto al Settore, nato a il
.....,
che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Ente utilizzatore",

E

Il Comune di **Bellegra**, C.F. XXXXXxx rappresentato dal, nato a
.....in qualità di Dirigente preposto al Settore,
....., indicata di
seguito "Comune/Ente di appartenenza o di provenienza";

PREMESSO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 , comma 1, del CCNL 22.01.2004, le parti danno atto che:

- Il Comune di Tivoli con Deliberazione di G.C nr. 184 del 21.09.2016 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PERIODO 2015-2017. ESERCIZIO ANNO 2016. DIRETTIVA SU ASSUNZIONI A TERMINE" dava mandato al Dirigente del I Settore Amministrativo-Sezione "Personale", per gli adempimenti di competenza, per reperire, tra le altre, la seguente figura professionale di nr. 1° unità di lavoratore *full time* e per mesi 12 di Cat D con profilo di Esperto Contabile mediante l'istituto del comando ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, con successivo accordo da sottoscrivere tra le Amministrazioni di destinazione e di provenienza dello stesso, da destinare al Settore VII Finanziario in carenza di organico;
- con la nota di prot. n. 49239 del 29.09.2016 l'Amministrazione comunale ha, quindi, chiesto al Sindaco del Comune di Bellegra la possibilità di autorizzare il comando presso il Comune di Tivoli a tempo determinato per mesi 12 e per n. 36 ore settimanali della dipendente Dott.ssa Rosa Tucci, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bellegra, inquadrata nella categoria giuridica D1-Pos. Ec. D6 n.q di Istruttore Direttivo Contabile;
- la deliberazione di G.C. del Comune di Bellegra n. 75 del 02/11/2016, però, dava atto del rilascio dell'autorizzazione al comando temporaneo della dipendente Dott.ssa Rosa Tucci, Istruttore Direttivo Contabile (Funzionario dei Servizi di Ragioneria) cat. D1, pos.economica D6, presso il Comune di Tivoli per mesi 12 ma per la ridotta misura di 18 ore settimanali da svolgersi presso il Comune di Tivoli nei rispettivi giorni di lunedì-martedì-mercoledì;
- il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso a tale regime di comando con nota di prot. n 61649 del 28.11.2016 e con richiesta anche presso l'Ente utilizzatore (prot. nr. 6120 del 29.09.2016);
- con la deliberazione della Giunta Comunale n..... del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Ente richiedente ha, quindi, deliberato di utilizzare, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2017, in posizione di comando la dipendente di ruolo del Comune di Bellegra Dott.ssa Rosa Tucci cat. D1-Pos. Ec. D6- Istruttore Direttivo Contabile, per n. 18 ore settimanali da svolgersi nei giorni di

- lunedì-martedì-mercoledì, salvo proroga, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;
- l'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che :*“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...”*
 - il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro con la dipendente in regime di comando tra il Comune di Bellegra, ente cedente in via temporanea, ed il Comune di Tivoli, ente utilizzatore;

CONSIDERATO CHE

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in posizione di comando a tempo parziale e determinato da parte del Comune di Tivoli della Dott.ssa Rosa Tucci, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bellegra, inquadrata nella categoria giuridica D1-Ps. Ec. D6 quale Istruttore Direttivo Contabile (Funzionario dei Servizi di Ragioneria).

Art. 2. Tipologia del rapporto

1. Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Tivoli del dipendente comandato a tempo parziale, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L del 22.01.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in regime di comando col Comune di Bellegra, Ente di appartenenza, né, per converso, dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Tivoli;
2. Per tutta la durata del comando parziale, pertanto, il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con Comune di Tivoli attiene soltanto in riferimento al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo;
3. In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, l'altro, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito, gli Enti interessati, comunque, godono delle facoltà di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti col presente atto.

Art. 3. Decorrenza e durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata fino al 31.12.2017;
2. Il Comune di Tivoli si riserva di prorogare il rapporto di comando, previa acquisizione del nulla osta dell'Amministrazione di provenienza;

- In tale ipotesi, l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto;
3. Il Comune di Bellegra si riserva, comunque, di richiamare in sede la dipendente in regime di comando, con preavviso da darsi a tutte le parti interessate con termine non inferiore a 7 giorni a mezzo raccomandata a/r o p.e.c, qualora esigenze istituzionali, organizzative, o funzionali comportino la necessità del rientro in sede o il comando in esame rechi pregiudizio e ritardo allo svolgimento della propria attività amministrativa;
 4. L'Ente Utilizzatore si riserva, sin da ora, di trasformare il comando parziale in comando a tempo pieno, esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il procedimento che l'Ente di appartenenza intrattiene ad oggi con la Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali ex art. 243 del T.U.E.L approvato con D.lgs nr. 167 del 2000 e *ss.mm.ii* abbia dato esiti positivi;
 - b) il Comune di Bellegra, comunque, individui e disponga di idonea figura di analoga professionalità mediante la quale poter procedere alla sostituzione della dipendente concessa in regime di comando.

Art. 3. Tempo di lavoro

1. Il comando è da intendersi a tempo parziale, per n. 18 ore settimanali e fino al 31.12.2017;
2. Il dipendente comandato è, perciò, tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore nel modo così ripartito: 18 ore presso il Comune Utilizzatore (Tivoli) e 18 ore presso l'Ente di appartenenza (Bellegra), salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto;
3. La Dott.ssa Rosa Tucci ripartirà, in linea di massima, la propria prestazione lavorativa nei termini che seguono:
 - Comune di Bellegra : giovedì-venerdì-sabato;
 - Comune di Tivoli : lunedì-martedì-mercoledì;
4. L'orario di lavoro presso il Comune di Tivoli, nel rispetto delle soluzioni di flessibilità in entrata e in uscita stabilite per i dipendenti comunali, sarà articolato, in linea di massima per il periodo di comando fino al 31.12.2017, come segue - fatte salve, si intende, le eventuali diverse necessità da regolare di comune accordo fra le parti:
Lunedì-Martedì-Mercoledì ore 8.00-14.00.

Art. 4. Collocazione organica

1. Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico della dipendente in regime di comando e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare permanente del rapporto stesso;
2. La dipendente è assegnata per lo svolgimento della propria attività lavorativa al Settore VII dell'Ente "SETTORE VII - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE";
3. Si precisa che la dipendente in comando potrà essere autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dal Dirigente del Servizio presso il quale opera;
4. Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando la dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio di un procedimento disciplinare competente in merito è il Comune di provenienza, il quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria da irrogare ai sensi della normativa vigente.

Art.5. Oneri finanziari e modalità di liquidazione

1. Al dipendente in comando viene riconosciuto e corrisposto, previa valutazione del Responsabile dell'Ente utilizzatore, il trattamento previsto dai Contratti decentrati integrativi in vigore presso gli enti interessati, secondo quanto eventualmente disposto dagli accordi intercorrenti tra ente di provenienza ed ente utilizzatore.

Art. 6. Ferie e permessi

1. L'Ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando parziale, ove non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli Enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio e al termine del periodo di comando;
2. La richiesta di utilizzo di permessi che vadano ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato al Comune di provenienza, previo parere dell'Ente utilizzatore.

Art. 7. Risoluzione

1. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o p.e.c e con contestuale comunicazione da estendersi anche alla dipendente in comando;
2. Il rapporto, inoltre può essere risolto anticipatamente per i seguenti motivi:
 - a) per revoca espressa dell'autorizzazione disposta dall'Ente di provenienza, qualora il Comune non disponga di idonea sostituzione e/o il comando *de quo* arrechi pregiudizio all'Amministrazione e/o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa, previo preavviso nei termini di cui al comma 1;
 - b) per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente in regime di comando con l'Ente titolare permanente del rapporto di lavoro;
 - c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
 - d) per mancato rimborso da parte del Comune di Tivoli delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati;
3. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate, comunque, all'osservanza del periodo di preavviso di giorni 7 da comunicarsi tra tutte le parti a mezzo raccomandata a/r o p.e.c, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 8. Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili.

Per il Comune di Tivoli

Per il Comune di Bellegra

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N.248/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì 02.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE